



COMUNE DI CAMPONOOGARA
Città Metropolitana di VENEZIA

Ufficio: SINDACO

ORDINANZA

SINDACO

N. 3 DEL 06-11-2017 REG. GEN. 99 DEL 06-11-2017

Oggetto: **MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI E ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO - STAGIONE 2017-2018.**

IL SINDACO

Premesso che

- le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;
- il Parlamento Europeo con la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. n° 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come "azione diretta" nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei Comuni con meno di 30.000 abitanti (D.lgs. n.192/2005, D.Lgs. n. 311/2006 e L.R. n.11/2001);
- il Comune di Camponogara ha aderito al progetto europeo "Patto dei Sindaci";

Considerate:

- la Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- la Deliberazione n. 836 del 06/06/2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- le proposte formulate dalla Regione Veneto in occasione delle ultime convocazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 26 giugno e 21 settembre, in cui sono stati illustrati i contenuti del nuovo Accordo e individuati una serie di interventi comuni da porre in essere;

Considerato che il 13/10/2017 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), per proporre l'adozione di idonee misure per il contenimento dell'inquinamento dell'aria;

Preso atto che in sede di Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) del 13/10/2017 l'Arpav e il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia hanno illustrato concretamente i contenuti del nuovo Accordo Padano di cui alla D.G.R.V. 836/2017, distinguendo l'attuazione di "pacchetti di misure" per i Comuni con più di 30.000 abitanti assieme a quelli costituenti "l'agglomerato Venezia", prioritariamente destinatari del provvedimento medesimo (Venezia, Mira, Marcon, Martellago, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea, Chioggia e San Donà di Piave) e i restanti Comuni del territorio metropolitano;

Considerato che per questi ultimi, di cui fa parte anche il Comune di Camponogara nel corso della riunione del TTZ del 13/10/2017 il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia ha proposto di attuare dal 23/10/2017 al 15/04/2018, le misure di "livello verde" del c.d. "Accordo Padano", che di seguito si riportano:

- 1) riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
 - 2) riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (compresi stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
 - 3) divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;
- prevedendo per il punto n. 3 la possibilità di deroga per quelle manifestazioni pubbliche previste ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale (come ad esempio i tradizionali falò dell'Epifania);

Considerato che l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che "[...] 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]" e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell'aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2017-2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 122 del 10/02/2015 che, tra l'altro, al punto n. 3 prescrive "[...] di dare atto, sulla base delle valutazioni effettuate dall'A.R.P.A.V. – Osservatorio Aria di cui all'allegato A al presente provvedimento che nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali; [...]"

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 30.06.2005 avente per oggetto "Adozione del Piano Comunale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera", approvato con provvedimento della Provincia di Venezia trasmesso il 27.01.2006 prot. n. 6634;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 10.07.2006 avente ad oggetto "Approvazione indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 114/2005 con modifiche d'ufficio apportate dalla Provincia di Venezia";

Richiamato il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica "E", ove è classificato il Comune di Camponogara, consente l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Visti :

-il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
-il D.P.C.M. 08/03/2002;
-la L.R. 33/85 e s.m.i.;
-Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
-il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
-il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
-il D. Lgs. 152/2006;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra il 10 novembre 2017 e il 15 aprile 2018, le seguenti limitazioni all’utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale ubicati nell’intero territorio comunale:

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l’esercizio degli impianti termici (compresi stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di combustione all’aperto, ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche previste ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale (come ad esempio i tradizionali falò dell’Epifania);

INVITA

- i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

ESCLUSIONI

Relativamente ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

Che l’ottemperanza al presente atto, relativamente ai punti 1 e 2, potrà essere verificata nell’ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Camponogara, e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013 ed della L. 190/2012) nelle apposite sezioni "*Amministrazione trasparente>Provvedimenti>Provvedimenti organi indirizzo politico>Ordinanze*" e "*Amministrazione trasparente>Informazioni ambientali*", del sito web dell'Ente;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:
 - Settore Uso e Assetto del Territorio di questo Comune;
 - Comando di Polizia Locale;
 - S.U.A.P. di questo Comune;
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Venezia;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Azienda U.I.s.s. n. 3 Serenissima;
 - Istituto Comprensivo di Camponogara;
 - Azienda Actv;
 - Società Sistemi Territoriali s.p.a.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

MENIN GIANPIETRO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)

Allegato "A" - Misure da applicare con nessun allerta livello verde:**NESSUNA ALLERTA LIVELLO VERDE****DA APPLICARSI IN TUTTI I COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	COMBUSTIONI ALL'APERTO
Limitazioni di utilizzo per tutti gli impianti termici	Tipologia di combustioni abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali
Provvedimenti 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici, riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi	Provvedimenti divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006,
Periodo applicazione dal 23/10/2017 al 15/04/2018	Periodo applicazione dal 23/10/2017 al 15/04/2018
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica
Orario tutto il giorno	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale
Deroghe quelle previste dal DPR 74/2013	Deroghe la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

Provvedimenti in pubblicazione

dal 06-11-2017

al 15-04-2018

Atto ORDINANZE	MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCETRAZIONE DEGLI
Numero 3	INQUINANTI ATOMOSFERICI E ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI
del 06-11-2017	APPARECCHI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO - STAGIONE 2017-2018.
Regis. 99	

